

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO ED IL RISARCIMENTO DEI
DANNI CAUSATI ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI
DALLA FAUNA SELVATICA**

Principi generali

Art.1

1. Il presente regolamento nell'ambito delle attribuzioni previste per gli Ambiti Territoriali di Caccia e l'Amministrazione Provinciale dalle leggi in materia venatoria, con particolare riferimento alla L.157/92 (artt. 14 e 26), nonché alla L.R. 3/94 (artt. 13 e 47), disciplina la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria alle opere ed alle colture agricole e forestali presenti nel territorio dell'ATC GR6, tenuto conto del Piano Faunistico Provinciale 2006-2010.
2. I presenti criteri sono finalizzati a favorire l'adozione su larga scala di tecniche ed accorgimenti gestionali volti a prevenire, per quanto possibile, l'insorgenza stessa dei danni.

Prevenzione dei danni

Art.2

Istituti Pubblici

1. La prevenzione è, di norma, attuata tramite specifici piani.
2. Tali piani sono parte integrante dei Piani annuali di gestione degli Istituti Faunistici Pubblici e sono approvati dall'Amministrazione Provinciale di concerto con gli Ambiti Territoriali di Caccia, sentite le Associazioni Agricole e Venatorie, ed articolati in modo tale da consentire il controllo della fauna selvatica in misura utile a prevenire danni alle colture agricole e forestali.
3. La realizzazione dei piani di prevenzione dei danni è affidata agli organi di gestione degli Istituti Faunistici Pubblici, che a tale scopo si avvalgono anche della collaborazione dei cacciatori assegnati dagli Ambiti Territoriali di Caccia ai Distretti di gestione.
4. Gli istituti faunistici e i proprietari di fondi preclusi alla caccia a qualsiasi titolo, sono tenuti ad attuare piani di prevenzione affinché non si verifichino danni anche all'esterno degli stessi.
5. I piani di prevenzione dei danni possono essere attuati anche tramite specifiche convenzioni stipulate tra Provincia, A.T.C., Comitati di gestione di Istituti Faunistici Pubblici, agricoltori e Distretti di gestione.
6. Gli agricoltori sono tenuti a partecipare alla definizione del Piano di prevenzione danni con riferimento alle modalità di attuazione del medesimo, anche mediante la stipula di specifiche convenzioni.
7. Gli agricoltori che non attuano i piani di prevenzione dei danni elaborati dalla Provincia/Ambito Territoriale di Caccia insieme alle Associazioni Agricole ed approvati dall'Amministrazione Provinciale potranno essere indennizzati, secondo una percentuale stabilita dalla Provincia sentito l'ATC e comunque non superiore al 60% del danno stimato.

Art.3

Territorio a caccia programmata

1. I piani di prevenzione sono parte integrante e sostanziale dei Piani annuali di gestione dei Distretti di caccia al Cinghiale e/o di caccia di selezione ai Cervidi e degli Istituti Faunistici di competenza dell'ATC e sono elaborati dall'A.T.C., sentiti gli agricoltori interessati. Tali piani

sono articolati in modo tale da consentire il controllo della fauna selvatica in misura utile a prevenire danni alle colture agricole e forestali

2. La realizzazione dei piani di prevenzione dei danni è affidata ai Distretti di gestione prima ricordati, che a tale scopo si avvalgono della collaborazione dei cacciatori assegnati agli stessi, così come previsto dall'art. 13, comma 8, della L.R. 3/94 nonché dall'art.83 del T.U.R. approvato con D.P.G.R 13/R del 2004.
3. Ai fini della prevenzione il territorio è suddiviso in tre aree così definite:
 - a – Area vocata e fascia di competenza (*di norma profonde 200 m*)
 - b – Area di influenza
 - c – Aree non vocate

I distretti di gestione di caccia agli ungulati hanno l'obbligo di collaborare con l'ATC alla stesura del piano di prevenzione delle aree "a" e "b" assegnategli dall'ATC nella stagione venatoria precedente. L'attuazione del piano è di competenza dei distretti i quali si avvalgono dei nuclei di prevenzione dei danni, nominati dalle squadre. Il piano deve indicare le aziende, le colture da proteggere, i mezzi necessari, il personale incaricato e comunque tutte le soluzioni idonee a prevenire e contenere i danni. La mancata collaborazione all'elaborazione del piano ed alla sua attuazione comporterà da parte dell'ATC una sanzione commisurata al danno prodotto.

4. L'A.T.C. stabilisce ogni anno, ai sensi dell'art.83 del D.P.G.R 13/R del 2004, nel Piano di gestione di ciascun Distretto, gli oneri a carico dei cacciatori, sulla base del bilancio economico del distretto, riferiti all'area "a".
5. Gli agricoltori sono tenuti a partecipare alla definizione del Piano di prevenzione danni con riferimento alle modalità di attuazione del medesimo.
6. La prevenzione dei danni può essere attuata anche tramite specifiche convenzioni stipulate tra A.T.C., agricoltori e/o Distretti di gestione.
7. Agli agricoltori che non collaborano con l'A.T.C. alla prevenzione dei danni l'indennizzo sarà ridotto fino ad un massimo del 40%.
8. Nelle aree non vocate (c) la prevenzione sarà attuata dall'ATC in base al piano della Provincia, secondo quanto stabilito nel D.P.G.R. n° 13/r del 2004 art.92.

Art.4

Opere ed accorgimenti finalizzati alla prevenzione

1. Coloro che intendono realizzare opere o attuare accorgimenti atti a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere ed alle colture agricole o forestali, possono presentare domanda di contributo agli organi di gestione faunistico venatoria competenti per territorio cioè la Provincia o gli Ambiti Territoriali di Caccia.
2. Sono, di norma, escluse dai contributi le recinzioni di rete metallica che possono impedire il passaggio delle specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione. Tali recinzioni non devono comunque impedire l'accesso al fondo ai cacciatori, pertanto dovranno essere dotate degli appositi scalandrini.
3. Non è tuttavia consentita, in alcun caso, la trasformazione delle recinzioni oggetto di contributi in fondi chiusi; tale impegno è assunto mediante scrittura privata tra le parti nella forma di atto unilaterale d'obbligo, comprendente anche la rinuncia ad ogni eventuale richiesta di risarcimento.
4. L'ATC, nell'elaborazione del piano di prevenzione, può prevedere la dotazione temporanea di impianti mobili elettrificati, da mettere a disposizione degli agricoltori o distretti di caccia agli ungulati che ne facciano richiesta, tenendo conto delle priorità stabilite nel presente regolamento e nel piano stesso. Le richieste di materiale devono pervenire entro e non oltre la data del **15 luglio** di ogni anno.

5. Alla consegna del materiale gli agricoltori interessati sono tenuti a versare la somma di € 100,00 a titolo cauzionale che sarà restituita al momento della riconsegna al magazzino. Nel caso il materiale sia ritirato dai distretti la cauzione sarà detratta dal bilancio di distretto e reintegrata al momento della riconsegna. Tale regola è applicata anche agli impianti consegnati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento. Nel caso la consegna del materiale non sia effettuata entro 60 giorni dal termine stabilito nel documento di presa in carico, sarà addebitato il costo dell'intero impianto.
6. I distretti di caccia agli ungulati sono tenuti a collaborare con gli agricoltori per l'installazione ed il recupero delle recinzioni stesse. Gli agricoltori sono tenuti al controllo quotidiano delle recinzioni, finalizzato al mantenimento del buono stato e dell'efficienza dell'impianto.
7. Le recinzioni elettriche per la protezione delle colture, devono essere impiegate dando la priorità ai grossi appezzamenti e alle colture di maggior pregio, ed ai siti che hanno subito danni negli anni precedenti.
8. Colture soggette a protezione elettrificata
 1. Vigneti e frutteti con superficie superiore a ha 0.5.
 2. Coltivazioni di cereali e di girasole di superficie superiore a ha 3 se situati in pianura e ha 5 se posti in media collina.
 3. Coltivazioni di mais irriguo con superfici superiori ad ha 1 e di mais non irriguo con superfici superiori a 3 ha.
 4. Coltivazioni orticole con superficie superiore ad ha 0.5.
 5. Le coltivazioni inferiori ai parametri espressi nei punti precedenti possono essere protette in casi particolari ed eccezionali, previa valutazione tecnica ed autorizzazione della presidenza.
 6. Colture biologiche con superfici inferiori del 30% rispetto ai parametri i sopra menzionati.

Art. 5
Erogazione dei contributi

1. La Provincia o gli Ambiti Territoriali di Caccia erogano, per le rispettive aree di competenza, i contributi per la prevenzione, di norma, sulla base di progetti coordinati con interventi complementari attuati dai Comitati di Gestione ed in relazione al valore economico delle colture che si intendono proteggere.
2. Per specifici comprensori, per progetti particolari e/o sperimentali, gli Ambiti Territoriali di Caccia possono richiedere alla Provincia la gratuita collaborazione dei tecnici di quest'ultima.
3. L'A.T.C. può erogare contributi ai singoli agricoltori per la prevenzione, di norma, sulla base di progetti inseriti nei Piani annuali di gestione dei Distretti. Possono essere previsti contributi per interventi cofinanziati e attuati dai Distretti di gestione medesimi.
4. Il comitato di gestione, qualora si verificano danni consistenti e reiterati nel tempo, previa valutazione dei costi-benefici in relazione alle colture da proteggere, può concedere contributi a proprietari e conduttori di terreni agricoli, ai fini della salvaguardia delle colture da parte di cinghiali caprioli e daini, per la realizzazione di recinzioni fisse, e l'acquisto di recinzioni elettriche semifisse o mobili e strumenti dissuasori ad ultrasuoni.
5. I contributi sono ammessi esclusivamente nel caso in cui si verificano i seguenti casi:
 - a. quando gli appezzamenti da proteggere siano ubicati in aree ad alto rischio di danni alle colture, previa dimostrazione della inefficacia di altri mezzi di prevenzione dei danni a carattere temporaneo (quali ad es. recinzioni elettriche e contenimenti).
 - b. A condizione che le superfici non siano inferiori a quanto previsto dall'art. 4 comma 8

6. L'erogazione del contributo sarà effettuata ad opera conclusa. Ai fini della liquidazione l'ATC si riserva la facoltà di effettuare un collaudo tecnico.
7. Coloro che accedono al contributo per l'installazione delle recinzioni fisse dovranno garantire l'accesso ai cacciatori dotando la recinzione di un adeguato numero di scalandrini, in modo da consentire l'esercizio venatorio.
8. Le recinzioni non dovranno di norma superare 1,20 metri di altezza fuori terra e la maglia dovrà avere una dimensione minima 15 x 15 cm.
9. L'ATC concorre a sostegno della spesa sostenuta dai proprietari nella misura di 1 € al metro lineare per l'installazione delle recinzioni fisse e di 1,5 € al metro lineare per l'acquisto di recinzioni elettriche semifisse o mobili e strumenti dissuasori ad ultrasuoni.
10. Per ciascun proprietario il contributo potrà essere erogato fino ad un massimo di € 3.000,00.
11. I contributi saranno erogati, mediante stipula di convenzione tra le parti (con la quale il beneficiario si impegna ad accettare le norme contenute nel presente regolamento), fino alla concorrenza degli stanziamenti specifici previsti annualmente in bilancio. Nel caso in cui i fondi stanziati risultino insufficienti alla copertura delle richieste pervenute avranno priorità quelle relative ad appezzamenti compresi all'interno delle aree vocate al cinghiale e fasce di competenza e delle aree di influenza. Tali convenzioni possono prevedere, in alternativa al contributo, la cessione del materiale occorrente per la messa in opera della recinzione elettrica.

La convenzione dovrà prevedere che qualora, negli appezzamenti protetti con i suddetti mezzi, si verificano danni alle colture da parte degli ungulati, non potrà essere rivendicato alcun risarcimento per almeno 10 anni.
12. Le domande per ciascun esercizio finanziario dovranno essere presentate alla sede dell'ATC entro il **31 ottobre** e valutate dal comitato di gestione entro il **30 novembre** di ciascun anno. Le domande non finanziate potranno essere prese in esame nelle esercizio successivo.
13. In riferimento a quanto previsto dall'art.4 comma 4 del presente regolamento, ai distretti di caccia al cinghiale o alle unità di gestione da loro delegate, che si prendono in carico la gestione complessiva della prevenzione nella propria area di competenza, viene riconosciuto un rimborso spese di € 60,00 al Km (€0,06/metro) lineare di recinzione elettrica, per la installazione e la cura della stessa. Il rimborso viene accreditato sul bilancio di distretto nell'apposita voce relativa alle azioni positive. Qualora non venga riconsegnato il materiale al magazzino entro i termini stabiliti nella apposita convenzione relativa all'affidamento del materiale, verrà addebitato al bilancio del distretto il costo dell'impianto.
14. Non sono di norma possibili assegnazioni di recinzioni elettriche e concessioni di contributi per l'acquisto di recinzioni mobili e fisse, nei casi in cui gli appezzamenti ricadono all'interno della fascia dei 200 metri di cui all'art. 47 bis della L.R. 3/94, salvo i casi in cui gli appezzamenti ricadano prevalentemente al di fuori della fascia dei 200 metri.

Segnalazione, stima e liquidazione dei danni

Art.6

Segnalazione dei danni

1. Coloro che subiscono danni a colture e opere agricole sono tenuti a segnalarli agli Organi Competenti per territorio (Provincia o Ambiti Territoriali di Caccia), mediante fax o telegramma

e comunque in forma scritta possibilmente entro 24 ore dall'accertamento del primo danno da parte del conduttore dei fondi, affinché possano essere utilmente adottati provvedimenti ed accorgimenti atti a limitare i danni stessi.

2. Le domande di accertamento dovranno essere avanzate successivamente alla comunicazione usando la modulistica predisposta dall'A.T.C o dalla Provincia.
3. Le domande di indennizzo possono essere inoltrate all'A.T.C., anche tramite le Associazioni degli Agricoltori, utilizzando la suddetta modulistica.
4. Hanno diritto al risarcimento dei danni solo le imprese agricole titolari di partita IVA ed iscritte alla Camera di Commercio. In assenza di tale requisito l'azienda agricola al fine di acquisire il diritto al risarcimento dovrà presentare idonea documentazione attestante la commercializzazione del prodotto.
5. Nella domanda di accertamento e indennizzo del danno dovranno essere comunque obbligatoriamente ben specificati:
 - a) Indirizzo, recapito telefonico, dati anagrafici o ragione sociale del richiedente e numero della partita IVA;
 - b) Titolo di possesso e riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento;
 - c) Luogo ed entità della superficie oggetto di sopralluogo;
 - d) Coltura od opera danneggiata;
 - e) Indicazioni sulla specie e la zona di provenienza del selvatico che ha causato il danno;
 - f) disponibilità a collaborare ai piani di prevenzione.Allegati:
 - a) Copia del Certificato di iscrizione alla camera di commercio o fatture di commercializzazione;
 - b) Planimetrie catastali aggiornate;
 - c) Domanda Pac;
 - d) Nel caso di danni a colture biologiche attestazione di un'istituto di certificazione biologica;
 - e) Nel caso in cui siano stati danneggiati vigneti soggetti a disciplinare di produzione dovrà essere prodotta copia della denuncia delle uve, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stato accertato il danno.
6. Il richiedente è responsabile di quanto dichiarato nella domanda di indennizzo.

Art.7

Indennizzi danni nel territorio destinato a caccia programmata

1. L'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali sarà ridotto fino ad un massimo del 40% a coloro che non abbiano dato preventiva segnalazione del danneggiamento.
2. Non sono indennizzabili danni relativi a:
 - a) Colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;
 - b) Colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;
 - c) Boschi o rimboschimenti dopo i tre anni dall'impianto o fino ad un'altezza media delle piante di 3 metri (di cui all'art.58 della L.R.39/2000);
 - d) Impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;
 - e) Danni provocati da piccioni, tortore dal collare e da altri animali domestici;

- f) Coltivazioni di specie erbacee, qualora non risultino condotte secondo canoni ordinari di lavorazione, semina, trattamento e/o che nei vari stadi di sviluppo non presentino parametri validi dal punto di vista produttivo in termini qualitativi e quantitativi;
- g) Colture non agronomicamente valide di seguito elencate:
 - o girasole con produttività stimata inferiore o uguale a 5q.li/ha
 - o grano duro, grano tenero, avena, orzo con produttività stimata inferiore o uguale 7q.li/ha
 - o mais da granella con produzione stimata inferiore o uguale a 8q.li/ha
 - o colza con produzione stimata inferiore o uguale a 5q.li/ha

Nel caso di colture biologiche tali limiti sono ridotti del 30%.

- h) Appezzamenti ai quali non è possibile accedere con i mezzi di raccolta
- i) Castagneti di cui il proprietario o conduttore non sia in grado di dimostrare la commercializzazione
- j) Olive e qualsiasi altro frutto caduto a terra
- k) Colture ritenute rivedibili dal perito al raccolto, delle quali il titolare non abbia richiesto un nuovo sopralluogo al momento del raccolto in forma scritta
- l) Risemie nel caso in cui non sia stata comunicata l'esecuzione delle operazioni colturali entro 3 giorni dal termine dalle stesse.

3. Le domande di risarcimento dovranno essere richieste entro e non oltre i seguenti termini :

- o per i cereali entro il 31 luglio
- o per il girasole entro il 30 ottobre
- o per il mais entro il 30 ottobre
- o per la colza entro il 31 luglio
- o per il favino entro il 31 luglio
- o per il vigneto entro il 30 ottobre
- o per tutte le altre colture non specificate entro i tempi agronomicamente giustificabili.

Le richieste pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione.

- 4. Non sono ammessi a risarcimento i danni verificatisi nei fondi chiusi, fondi recintati a qualsiasi titolo privi di scalandrini di scavalcamiento.
- 5. Non sono ammessi a risarcimento terreni sottratti alla gestione programmata della caccia, ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 3/94.
- 6. Non sono altresì ammessi a risarcimento i danni verificatisi all'interno di terreni tabellati a divieto di caccia per la tutela della produzione agricola, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 3/94.
- 7. Non sono inoltre indennizzabili danni stimati per un valore inferiore a € 100,00; tale soglia è applicata ad ogni appezzamento non contiguo con distanza superiore a 1.000 metri.
- 8. L'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle opere e colture agricole e forestali negli istituti pubblici è regolato dall'art. 2 comma 7.

Art.8 Stima

- 1. Gli organismi preposti procedono all'accertamento mediante sopralluoghi, da effettuarsi di norma entro **15 giorni** successivi alla richiesta di indennizzo, comunque entro i limiti previsti dalla legge.
- 2. L'agricoltore può richiedere il sopralluogo urgente, per il quale sarà applicata una decurtazione pari al **5 %** della somma indennizzabile.

Il sopralluogo urgente deve essere specificato nella domanda per l'accertamento del danno o richiesto successivamente in forma scritta. È considerato sopralluogo d'urgenza la perizia effettuata entro **5 giorni** dalla richiesta. Qualora il tecnico per motivi oggettivi sia impossibilitato ad effettuare il sopralluogo d'urgenza la richiesta seguirà la procedura ordinaria. Ai fini dei termini temporali di sopralluogo fa fede il protocollo dell'ATC.

3. La stima del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente, o suo incaricato, ed il relativo verbale deve essere firmato per presa visione/accettazione della valutazione del danno. In caso di difficoltà a concordare un incontro con il richiedente il tecnico è autorizzato a effettuare la stima anche in assenza del proprietario/conducente. L'ATC procederà ad informarlo dell'esito della stima a mezzo fax , e-mail o postale.
4. Al sopralluogo possono presenziare rappresentanti incaricati dal Comitato di Gestione dell' ATC in veste di osservatori e hanno facoltà di fare annotazioni sul verbale, ma non di interferire nelle valutazioni del tecnico. Tali incaricati dovranno comunque qualificarsi di fronte al proprietario o conducente di fondo agricolo.
5. La valutazione del danno viene effettuata da tecnici incaricati dall'A.T.C. La stima può essere effettuata a vista o mediante campionamenti.
6. Il tecnico incaricato è tenuto ad effettuare una sola stima per fase colturale (una alla semina ed una alla raccolta). Pertanto l'azienda deve valutare il momento opportuno per richiedere il sopralluogo di accertamento.
7. Nel caso in cui il tecnico incaricato ammetta la risemina il titolare è tenuto a comunicare entro 3 giorni l'avvenuta operazione di risemina, al fine di dare modo al Comitato di effettuare gli opportuni controlli.
8. Nel caso in cui il tecnico, al fine di determinare con maggiore esattezza la stima definitiva, abbia messo a verbale che la coltura deve essere rivedibile al raccolto, il proprietario o conducente è tenuto a comunicare in forma scritta la data in cui effettuerà questo intervento colturale. Il tecnico effettuerà il sopralluogo entro i termini previsti al comma 1 del presente articolo.
9. Nel caso di danni su ricacci di ceppaie interessate dal taglio raso, in particelle di bosco ceduo, il tecnico incaricato dall' ATC effettuerà rilievi fotografici ed individuerà, attraverso l'utilizzo di strumenti GPS, le coordinate geografiche delle particelle interessate dal danno e di particelle limitrofe non danneggiate. Il sopralluogo per la verifica dell'effettiva perdita di produzione legnosa verrà effettuato al quinto anno successivo, su richiesta dell'interessato. La stima sarà condotta comparando lo sviluppo dei polloni delle ceppaie del giovane soprassuolo con quelli di appezzamenti adiacenti non danneggiati.
10. Sono incompatibili sopralluoghi da parte dei tecnici incaricati qualora intrattengano rapporti di lavoro con le aziende richiedenti. Al momento in cui si verifica tale incompatibilità l'incaricato deve avvisare immediatamente il Comitato dell'ATC che provvederà a sostituirlo.
11. I tecnici incaricati del sopralluogo provvedono ad informare l'agricoltore danneggiato circa i metodi e le procedure di prevenzione dei danni normalmente adottate nei casi simili, indicando i referenti cui rivolgersi per la loro attuazione e dandone menzione nel verbale di sopralluogo.
12. Sull'apposito verbale di stima dovrà essere riportato quanto segue:
 - a. Superficie e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo;
 - b. Selvaggina che ha causato il danno;
 - c. Presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno;
 - d. Indicazioni circa opere per la prevenzione di eventuali ulteriori danni;
 - e. Segnalare il sopralluogo richiesto con urgenza;Alla modulistica dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica, dove sia riconoscibile l'appezzamento soggetto a stima.

In caso di richiesta di sopralluoghi per l'accertamento dei danni risultati inferiori a €100,00 il costo della perizia tecnica, pari alle tabelle del collegio dei periti della provincia di Grosseto, sarà a carico del richiedente, che dovrà corrisponderlo all'A.T.C., entro 120 giorni dalla richiesta da parte di quest'ultimo.

13. L'indennizzo viene calcolato rispettivamente:
 - a. per le risemine, moltiplicando la superficie per il costo dei materiali, dei mezzi meccanici e della manodopera necessari al ripristino della coltura, desunti dalla Federazione Regionale Imprese Meccanizzazione Agricola della Toscana (F.R.I.M.A.T.);
 - b. per il mancato raccolto, moltiplicando le stime quantitative verbalizzate per i prezzi medi (calcolati come medie delle quotazioni nei mesi di raccolta) dei prodotti desunti dai bollettini della Camera di Commercio di Grosseto o, dove questo non sia possibile, dai prezzi medi di mercato delle piazze più rappresentative per i prodotti agricoli oggetto di danneggiamento, al netto degli oneri di raccolta. Il costo di raccolta sarà desunto dai prezzi emessi dalla Federazione Regionale Imprese Meccanizzazione Agricola della Toscana (F.R.I.M.A.T.). Per la determinazione degli oneri di raccolta sarà previsto un abbattimento della detrazione pari al 50% per i conduttori che dimostrino di provvedere alla raccolta con mezzi propri. La detrazione del costo di raccolta si applica solo su superfici con danneggiamento totale e su appezzamenti uniformemente danneggiati che non richiedano l'impiego dei mezzi meccanici.
14. In caso di mancato accordo, il danneggiato deve mettere a verbale i motivi della mancata accettazione. L'ATC provvederà, comunque, alla liquidazione del danno stimato dal proprio tecnico.
15. In caso di contestazione della stima l'agricoltore può rivolgersi alla Camera arbitrale e di conciliazione di Grosseto con sede presso la Camera di Commercio producendo documentazione probatoria redatta entro cinque giorni dalla stima effettuata dal tecnico dell'A.T.C.

Art.9

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 23 giugno 2006.
2. Il presente Regolamento sarà sottoposto ad eventuale revisione entro un anno dalla sua approvazione.